

APPLICATIVO “A58web” NITRATI

risposte a domande frequenti (FAQ)

(versione ottobre 2014)

Il presente compendio raccoglie i quesiti più frequenti che gli utenti hanno inviato agli Uffici regionali sulla gestione della procedura informatizzata.

Le risposte che seguono, organizzate in base alle FAQ (Frequently Asked Questions), forniscono le indicazioni operative per poter accedere alla procedura e compilare più agevolmente la documentazione amministrativa (Comunicazione, PUA, Registro delle concimazioni) la cui predisposizione è necessaria al rispetto della normativa regionale in materia.

Le istruzioni operative sono talora correlate a disposizioni di carattere procedurale o amministrative, alle quali sono tenute le aziende agricole, per le quali sono state chieste informazioni aggiuntive a chiarimento della disciplina nazionale e regionale vigente.

<p>Si precisa, pertanto, che le suddette indicazioni non sostituiscono quanto contenuto nei provvedimenti e negli atti regionali che regolamentano la materia. I soli riferimenti normativi vigenti rimangono, in ogni caso, le deliberazioni ed i decreti pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.</p>
--

INDICE

1. Delega per la compilazione delle istanze	3
2. Accesso al Modello Unico	4
3. Comunicazione	4
3.1 Presentazione della Comunicazione.....	4
3.2 Aggiornamento della Comunicazione.....	7
3.3 Superfici in conduzione e in asservimento	9
3.4 Allevamenti e consistenza zootecnica.....	11
3.5 Strutture di stoccaggio	12
3.6 Periodo di stoccaggio	13
3.7 Distanze siti/stoccaggi.....	13
3.8 Altri effluenti non palabili.....	13
3.9 Altri soggetti	14
3.10 Effluenti ceduti e/o acquisiti	14
3.11 Fungicoltura	16
3.12 Trattamenti	17
3.13 Riepilogo azoto utilizzato	17
3.14 Macchine e attrezzature	17
3.15 Rimozione/spandimento.....	18
3.16 Recapiti	18
3.17 Colture per area.....	18
4. Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA).....	19
4.1 Compilazione e aggiornamento del PUA.....	19
4.2 Aree Omogenee.....	20
4.3 Sottoaree.....	21
4.4 Associazione delle particelle alle colture.....	21
4.5 Interventi di fertilizzazione	22
5. Registro delle concimazioni.....	24
5.1 Obbligo di compilazione.....	24
5.2 Compilazione del Registro delle concimazioni	26
5.3 Aggiornamento del Registro delle concimazioni.....	27
5.4 Aree Omogenee.....	27
5.5 Sottoaree.....	28
5.6 Associazione delle particelle alle colture.....	29
5.7 Interventi di fertilizzazione	29
6. Impianti per la produzione di biogas	31
6.1 Adempimenti amministrativi	31
6.2 Registro di conferimento e rilascio	32
7. Stampe PDF	34

1. Delega per la compilazione delle istanze

1.1 In che modo si accede al servizio per la compilazione della Comunicazione per spandimento effluenti e acque reflue/digestato e del Registro delle Concimazioni?

La compilazione di una Comunicazione e/o di un Registro delle concimazioni può essere fatta utilizzando il Servizio “Modello Unico per le informazioni anagrafiche e la presentazione di domande” (<https://piave.regione.veneto.it/caspiave/login?service=http%3A%2F%2Fweb1.regione.veneto.it%2FModelloUnicoWeb%2Fjsp%2Fload.jsp>) al quale accedono gli utenti autorizzati.

L'autorizzazione all'accesso al servizio può essere richiesta utilizzando la procedura telematica reperibile nel portale internet PIAVe al seguente link:

<http://www.piave.veneto.it/web/operatori/guida-alla-registrazione>, accedendo alla sezione:

“Registrazione ai servizi SISP di Regione”.

Attraverso il “Modulo Web richiesta accesso servizi SISP” è possibile per i nuovi utenti richiedere l'autorizzazione all'accesso e l'attribuzione di deleghe per la compilazione di domande per conto di terzi.

1.2 Che cos'è e a che cosa serve la delega?

La concessione della delega è un atto formale tra Impresa agricola e Associazione/Tecnico ed abilita quest'ultimo alla compilazione ed alla presentazione di istanze per conto di terzi.

1.3 Qual è il periodo di validità di una delega?

La delega ha una validità quinquennale, ma può venire revocata dal titolare dell'impresa anticipatamente rispetto alla scadenza o in seguito a richiesta di un nuovo soggetto che ne ha la titolarità.

1.4 Qual è la procedura per il cambio di attribuzione delega?

Si presentano diverse casistiche: la delega può venire revocata dal titolare/rappresentante legale dell'impresa agricola. Anche il tecnico/associazione può rinunciare ad una delega, inviando al settore Sistema Informativo Settore Primario, dalla propria casella PEC all'indirizzo PEC protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, una richiesta di revoca delega specificando CUA, P.IVA e Ragione sociale della ditta di cui si chiede la revoca.

La delega può venire richiesta da un nuovo soggetto, attraverso il servizio telematico “Modulo web di richiesta/modifica accesso servizi SISP”. All'atto della validazione della richiesta la delega pregressa verrà chiusa anticipatamente. E' opportuno che l'impresa agricola informi il tecnico/associazione precedentemente delegati del cambio di attribuzione della delega.

1.5 All'atto della richiesta di delega compare la segnalazione “Impresa agricola non censita in anagrafe regionale”.

Qualora il Fascicolo non risultasse costituito o correttamente validato, è necessario provvedervi, rivolgendosi agli Sportelli Unici Agricoli provinciali di AVEPA oppure ad un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA).

Per fruire del servizio “Modello unico”, al fine di compilare la Comunicazione o il Registro delle concimazioni, la costituzione del Fascicolo aziendale nell'Anagrafe del settore primario del Veneto è necessaria anche per imprese che abbiano sede legale fuori Regione ed abbiano costituito il proprio Fascicolo aziendale presso un altro Organismo Pagatore. In questo caso, sono previste

modalità di costituzione semplificate, previste nel “Manuale operativo per la gestione del Fascicolo aziendale” adottato da AVEPA.

2. Accesso al Modello Unico

L'accesso al Modello Unico avviene dall'Home Page del Portale PIAVe <http://www.piave.veneto.it/web/guest/home>, effettuando l'accesso all'Area riservata dal link “Accedi ai servizi”, presente in alto a destra sopra la scritta PIAVe. Una volta entrati nell'area riservata, nella sezione “Collegamenti utili” sono presenti i link ai vari Servizi del SISP compreso il Servizio “Modello Unico per le informazioni anagrafiche e la presentazione di domande” (<https://piave.regione.veneto.it/caspiave/login?service=http%3A%2F%2Fweb1.regione.veneto.it%2FModelloUnicoWeb%2Fjsp%2Fload.jsp>), al quale si accede mediante “User ID” e “PW” (password) comunicati dalla Regione. In tal modo si potrà procedere, per le ditte per le quali è stata preventivamente richiesta la delega, all'apertura e alla compilazione della pratica.

3. Comunicazione

3.1 Presentazione della Comunicazione

3.1.1 A quale Ente va presentata la Comunicazione?

La Provincia è l'Autorità competente in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, anche relativamente alle procedure amministrative.

Dal 1° luglio 2013 vige l'obbligo, per le imprese, di interloquire con la Pubblica Amministrazione per via telematica, utilizzando la PEC di cui obbligatoriamente le stesse devono dotarsi. Inoltre, il DPR n. 59/2013 ha introdotto l'obbligo di presentazione della “Comunicazione” attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), attivo come sportello telematico in ogni Comune.

Le Comunicazioni, una volta redatte e confermate tramite l'applicativo regionale e sottoscritte dall'interessato, vanno quindi presentate tramite il SUAP, facendo prioritariamente riferimento al SUAP del Comune in cui ha sede l'Unità Operativa principale. Le procedure da adottare sono quelle del SUAP stesso, che prevedono l'utilizzo di PEC e dispositivo di firma digitale; qualora l'impresa che presenta l'istanza non disponga di firma digitale, può avvalersi di un soggetto che ne sia dotato, conferendogli apposita procura. Per maggiori informazioni, consultare il SUAP di riferimento, individuabile anche tramite il sito www.impresainungiorno.gov.it.

3.1.2 Quanto tempo prima dell'inizio delle attività di spandimento dev'essere presentata la Comunicazione?

La Comunicazione deve essere presentata al SUAP almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività di spandimento.

3.1.3 I 30 giorni preventivi rispetto all'inizio dello spandimento da quando decorrono?

I 30 giorni decorrono dalla data di presentazione al SUAP, ovvero dalla data di ricezione dell'invio al SUAP di una nuova Comunicazione. Quest'ultima è nella disponibilità di visione da parte della Provincia di competenza, tramite l'applicativo “A58web”, per i relativi controlli. Non è obbligatorio rispettare i 30 giorni preventivi se si tratta di un semplice aggiornamento della Comunicazione nell'ambito del quinquennio di validità.

3.1.4 Qual è il periodo di validità della Comunicazione e qual è la procedura per il suo rinnovo?

Il periodo di validità di una Comunicazione è di durata quinquennale. La data a partire dalla quale viene calcolato il decorso dei 5 anni è attribuita provvisoriamente dal sistema, e corrisponde alla data di conferma informatica. Successivamente e in via definitiva, quando la Provincia avrà provveduto a registrare a sistema le date di presentazione e di protocollazione della Comunicazione, la data di riferimento per il quinquennio di validità sarà la data di presentazione (che talvolta non coincide con la data di protocollo).

Nel momento in cui una Comunicazione entra nell'ultimo anno del quinquennio di validità, nella schermata iniziale ("Sintesi pratica") apparirà il messaggio di avviso "Comunicazione prossima alla scadenza": da quel momento si potrà procedere, se necessario, all'inserimento di una nuova Comunicazione con validità per il successivo quinquennio. L'inserimento prevederà l'importazione automatica dei dati presenti nella precedente Comunicazione. Al superamento della data di scadenza del quinquennio di validità, nella schermata di "Sintesi pratica" della Comunicazione apparirà il messaggio "Comunicazione scaduta".

Il rinnovo della Comunicazione, fruendo dei dati precaricati in quella precedente, potrà essere eseguito dall'utente anche per i 365 giorni successivi alla data di scadenza della medesima; oltre tale data, le informazioni dovranno essere digitate ex novo.

La procedura per il rinnovo della Comunicazione per un nuovo quinquennio di validità è la seguente:

- 1) richiamare da Modello Unico il Soggetto Anagrafico inserendo il CUAA o P.IVA o Ragione Sociale;
- 2) in "Sintesi Soggetto Anagrafico" selezionare "Nuova Domanda";
- 3) cliccare in corrispondenza della voce "Dgr n. 2439 del 7 agosto 2007 Direttiva Nitrati";
- 4) nella pagina "Inserimento Nuova Pratica" verificare e – se necessario – modificare/integrare i dati;
- 5) salvare i dati inseriti.

La nuova Comunicazione, che risulterà nello stato di "stesura" e che avrà un numero diverso dalla precedente, dovrà essere validata e quindi confermata.

3.1.5 Impossibilità di inserimento di una nuova Comunicazione.

La Comunicazione non è ancora entrata nell'ultimo anno del suo quinquennio di validità, pertanto non è possibile inserirne una nuova. Quando la Comunicazione entrerà nell'ultimo anno di validità comparirà l'avviso "Comunicazione prossima alla scadenza".

3.1.6 Protocollo informatico della Provincia non presente a video.

L'istruttoria delle Comunicazioni, che comprende l'inserimento del protocollo in Applicativo, è di competenza della Provincia di riferimento. Se la Comunicazione presentata appare a video come ancora non protocollata, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la Provincia non ha ancora provveduto ad inserire i dati del protocollo informatico.

3.1.7 Si può confermare una Comunicazione senza PUA?

Sì, è possibile confermare informaticamente la Comunicazione in assenza del PUA qualora quest'ultimo risulti obbligatorio. Il PUA dovrà comunque essere redatto entro la scadenza del 30 giugno richiamando l'ultima Comunicazione precedentemente confermata.

3.1.8 Un'impresa agricola che gestisce più allevamenti chiede di predisporre una Comunicazione per ogni singola Unità Produttiva.

La Comunicazione è presentata dal dichiarante (singolo soggetto anagrafico) per il complesso delle Unità Produttive gestite. Pertanto, per allevamenti distinti facenti capo ad un unico CUAA, dovrà essere presentata un'unica Comunicazione. Nel caso di un allevamento in cui siano condivise strutture di stabulazione e, in particolare, i contenitori di stoccaggio da parte di soggetti anagrafici distinti, è necessaria la presentazione della "Comunicazione congiunta".

3.1.9 Una ditta gestisce due impianti a biogas nel medesimo Comune. Si devono presentare due Comunicazioni distinte?

Se l'impresa gestisce due o più impianti per il trattamento deve essere compilata una sola Comunicazione. Se la Comunicazione da compilare è per "acque reflue e/o digestato da biomasse vegetali", si indicheranno nel quadro "Stabilimenti" i due diversi impianti. Nel quadro "Acque reflue prodotte/digestato prodotto" si indicheranno le quantità di azoto contenuto nei prodotti dei due diversi impianti. Se la Comunicazione da compilare è Semplificata o Completa per effluenti zootecnici, alla descrizione degli impianti di trattamento è dedicato il quadro "Trattamenti": in detto quadro i contenuti di azoto saranno specificati dal compilatore per ogni digestore.

3.1.10 Una ditta extraregionale con allevamento e/o impianto a biogas ha dei terreni in assenso in Veneto per l'utilizzo agronomico dell'effluente e/o digestato. La Comunicazione a chi deve essere inviata?

Se l'impresa ha sede al di fuori del territorio della regione Veneto, si deve compilare Comunicazione con le norme della Regione di appartenenza. Se distribuisce anche su terreni che ricadono nel territorio del Veneto, la Comunicazione deve essere presentata, alla Provincia nella quale ricadono i terreni interessati, quando la quantità su questi distribuita superi le soglie previste dalla normativa vigente (1.000 kg/anno di azoto in Zona Vulnerabile, oppure 3.000 kg/anno di azoto in Zona Ordinaria). Anche in questo caso, condizione necessaria per poterlo fare è avere un Fascicolo aziendale in Veneto, anche di tipo semplificato.

3.1.11 Una ditta ha sede legale in una Provincia della regione Veneto, l'allevamento è extraregionale e distribuisce gli effluenti parte in Veneto e parte fuori Regione. Quali sono gli adempimenti del caso?

Nel caso in cui sia effettuato l'utilizzo agronomico di effluenti su superfici ricadenti in Veneto, ma provenienti dall'allevamento extra-regionale, la ditta è tenuta alla presentazione – come "utilizzatore" – della Comunicazione di spandimento se supera l'utilizzo di 1.000 kg/anno di azoto in Zona Vulnerabile, oppure 3.000 kg/anno di azoto in Zona Ordinaria.

Nel quadro E – "Effluenti acquisiti", alla Sezione I – "Soggetto cedente", dovrà essere indicata la ditta medesima. Nel quadro E – "Effluenti acquisiti", alla Sezione II – "Quantità", dovranno essere indicate le quantità di materiale e di azoto provenienti dall'allevamento extra regionale.

La produzione e l'utilizzazione agronomica extra-regionale degli effluenti derivanti dall'allevamento con sede al di fuori del Veneto dovranno essere gestiti dal punto di vista amministrativo con le procedure previste dalla Regione nella quale ha sede fisica l'allevamento.

3.1.12 Per lo spandimento del digestato proveniente dal trattamento delle biomasse vegetali può essere utilizzata la Comunicazione per la produzione e/o utilizzazione di effluenti zootecnici?

Nel caso di utilizzo di digestato proveniente da sole matrici di origine vegetale deve essere presentata la Comunicazione secondo il modello “Acque reflue e/o digestato da biomasse vegetali”. La Comunicazione per lo spandimento degli effluenti di allevamento deve essere invece presentata quando sia presente, tra le matrici utilizzate nella digestione anaerobica, anche l’effluente di allevamento.

3.1.13 Quali riferimenti posso consultare per verificare se una superficie disponibile per lo spandimento ricade in Zona Vulnerabile o in Zona Ordinaria?

Per verificare se una superficie disponibile ricade o meno in Zona Vulnerabile ai Nitrati deve essere consultato l'allegato A al DDR n. 8 del 10/07/2012, reperibile al seguente link del Portale PIAVe:

http://www.piave.veneto.it/resource/resolver?resourceId=ef8e28b4-9575-41cf-8c8b-69de41a61a52/allegato%20A%20decreto%20del%2010.07.2012_ZVN

3.1.14 Come deve essere configurata la Comunicazione nel caso di un macello?

Anche se privo di allevamento, il macello può aprire una Comunicazione di spargimento e compilare il PUA correlato, se del caso. Nel quadro “Allevamenti” non è necessario l’inserimento di un codice stalla e di una tipologia di animale allevata, ma solamente di uno dei mappali all’interno del quale ricade la struttura del macello. Inoltre, è necessario indicare sia la quantità di materiale (effluente e/o contenuto stomacale/ruminale), sia la quantità di azoto, che sarà determinata con analisi chimiche.

3.1.15 La presentazione di una Comunicazione di spandimento effluenti zootecnici permette di derogare allo Standard 2.2. di Condizionalità. Quali sono le procedure da rispettare in questo caso?

Per poter derogare allo Standard 2.2 di Condizionalità – Avvicendamento delle colture (e quindi poter continuare la monosuccessione oltre il 5° anno consecutivo) è necessario dimostrare che è stata effettuata la distribuzione di effluenti di allevamento sui terreni agricoli. Per tale motivo, in alternativa alle analisi del terreno, è necessaria la compilazione e la conferma di una Comunicazione (spuntando inoltre il flag “Standard 2.2 di Condizionalità”), anche se con utilizzo di effluenti sotto la soglia di 1.000/3.000 kg annui di azoto. In questo caso, non è necessaria la presentazione formale della Comunicazione al SUAP.

3.1.16 È necessaria una specifica autorizzazione per la fertirrigazione mediante frazione liquida del digestato?

La tecnica della fertirrigazione non richiede una specifica autorizzazione.

3.2 Aggiornamento della Comunicazione

3.2.1 Qual è la procedura da seguire per l’aggiornamento della Comunicazione?

Dal portale PIAVe è necessario accedere a Modello Unico disponendo dell’apposita autorizzazione all’accesso. Si richiama poi la ditta inserendo il CUAA o la P. IVA e si clicca su “Domande inserite” per visualizzare la Comunicazione confermata. In “Sintesi pratica”, cliccare sul tasto “Nuova Comunicazione variazione”: si otterrà così una copia dell’ultima Comunicazione confermata (ora nello stato di “stesura”) con lo stesso numero ma con il suffisso /01, /02 ecc. La Comunicazione di variazione conterrà già i dati aggiornati all’ultima data di validazione del

Fascicolo aziendale. La scadenza del quinquennio di validità della Comunicazione, in quanto aggiornamento, rimane invariata.

3.2.2 Quando si può presentare un aggiornamento della Comunicazione?

E' possibile presentare in qualsiasi momento un aggiornamento della Comunicazione.

3.2.3 Non è possibile confermare e/o aggiornare una Comunicazione.

È necessario verificare se sono presenti un PUA o una Comunicazione ancora in stesura o validati (comunque non confermati), oppure se la delega è scaduta o è stata revocata. Se nessuna di queste ipotesi si verifica, contattare il call center all'indirizzo e-mail call.center@regione.veneto.it tel. 800914708.

3.2.4 Se un soggetto che ha presentato (in ZVN) una Comunicazione ancora in corso di validità si trova nella condizione di utilizzare sui propri terreni meno di 1000 kg di azoto/anno, deve presentare un aggiornamento della Comunicazione?

L'aggiornamento della Comunicazione è sempre necessario in caso di variazione duratura della quantità di azoto di cui è fatto utilizzo agronomico.

Il soggetto ha due possibilità: 1) chiudere la Comunicazione, qualora le quantità di azoto utilizzate siano in futuro sempre minori della soglia-limite (in questo caso 1.000 kg/anno); 2) mantenere aperta la sua posizione, confermando la Comunicazione anche se l'applicativo segnalerà che la stessa non è richiesta. La seconda opzione potrebbe essere utile nel caso il soggetto ritenga che la produzione di azoto annuo "sotto soglia minima" sia temporanea, oppure perché la presentazione della Comunicazione è uno dei requisiti da rispettare per gli Standard di Condizionalità (vedi punto 3.1.15).

3.2.5 Una ditta ha cambiato Ragione Sociale e Rappresentante Legale, lasciando invariata P. IVA e sede legale. Come deve comportarsi relativamente alla Comunicazione?

È necessario aggiornare la Comunicazione previo aggiornamento di Ragione Sociale e Rappresentante Legale nel Fascicolo aziendale, che deve poi essere validato.

3.2.6 Una ditta ha cambiato Ragione Sociale, Rappresentante Legale e anche il numero di P. IVA mantenendo la precedente sede legale. Come deve comportarsi relativamente alla Comunicazione?

Nel caso della creazione di una nuova partita IVA si genera un nuovo Soggetto Anagrafico per il quale sarà necessario creare una nuova Comunicazione.

3.2.7 Annullamento di una Comunicazione erroneamente "confermata".

Per annullare una Comunicazione "confermata" per errore, è necessario contattare la Provincia di riferimento alla quale la Comunicazione è stata a suo tempo presentata. La Provincia potrà provvedere al suo annullamento.

3.2.8 Se un soggetto che ha presentato una Comunicazione "semplificata per produzione e/o utilizzazione acque reflue e/o digestato da biomasse vegetali" intende distribuire effluenti di allevamento, come si deve comportare?

In questo caso possono verificarsi due casistiche:

- se la Comunicazione in argomento è in essere per giustificare la produzione e/o l'utilizzazione di acque reflue derivanti dall'attività vitivinicola e/o lattiero-casearia, sarà necessario provvedere all'apertura di una seconda, nuova Comunicazione per lo spandimento degli effluenti zootecnici. Quest'ultima sarà "semplificata" o "completa" a seconda del quantitativo annuo di azoto animale prodotto/utilizzato;
- se la Comunicazione di cui al quesito è in essere per giustificare la produzione e/o l'utilizzazione di digestato da biomasse vegetali proveniente dall'attività di trattamento (ad esempio, digestione anaerobica), sarà necessario provvedere alla sua "chiusura" e all'apertura contestuale di una nuova Comunicazione per l'utilizzo degli effluenti zootecnici "completa". In quest'ultima saranno inserite nel quadro "Trattamenti" le matrici biomassa vegetale ed effluente di origine animale. La "chiusura" della Comunicazione per lo spandimento acque reflue e/o digestato da biomasse vegetali deve essere formalmente richiesta tramite il SUAP.

3.2.9 Un'impresa (ditta X) ha una Comunicazione "congiunta" con altre due imprese (ditta Y e ditta Z), nella quale la medesima ditta X è individuata come "dichiarante" e le ditte Y e Z come "codichiarante". La ditta X, cessando l'attività, cede le proprie strutture aziendali alle ditte Y e Z. Quali sono le conseguenze a livello di Comunicazione?

Dallo scenario sopra descritto possono svilupparsi le seguenti casistiche:

1. se dalle ditte Y e Z prende origine una nuova ditta (e quindi una nuova partita IVA) è necessario richiedere una nuova delega e compilare una nuova Comunicazione;
2. se le ditte Y e Z mantengono la loro identità anagrafica, si dovrà aggiornare la preesistente Comunicazione congiunta; una delle due figurerà nella Comunicazione come "dichiarante", l'altra come "codichiarante";
3. se le ditte Y e Z mantengono la loro identità anagrafica e decidono ciascuna di proseguire autonomamente la gestione dell'allevamento, dovranno compilare Comunicazioni separate. Ciò è possibile solo se le ditte gestiscono in modo separato le strutture aziendali, ed in particolare i contenitori di stoccaggio. In caso contrario sarà necessaria la compilazione di una Comunicazione congiunta (caso 2).

3.3 Superfici in conduzione e in asservimento

3.3.1 Nella Comunicazione, in "Superfici aziendali", sono visualizzate delle particelle non presenti nel Piano di Utilizzo.

Verificare se le particelle sono ancora presenti in Fascicolo aziendale e se quest'ultimo è validato. Se il Fascicolo è nello stato "in lavorazione" non è possibile importare in Comunicazione gli eventuali aggiornamenti. In ogni caso, se le particelle visualizzate non sono comunque utilizzate per lo spandimento degli effluenti, è necessario selezionarle come "non utilizzate" nell'apposita colonna nel quadro "Superfici aziendali" della Comunicazione: in questo modo il sistema non le considererà nella definizione dell'Area Omogenea in caso di obbligo di compilazione del PUA.

3.3.2 Aggiornamento delle superfici in conduzione e in asservimento.

Superfici in conduzione: per l'aggiornamento dei terreni in conduzione è necessario rivolgersi preliminarmente al gestore del Fascicolo aziendale, che provvederà all'inserimento e validazione delle variazioni in Fascicolo; successivamente, gli aggiornamenti saranno visualizzabili dall'applicativo "Modello unico" nel quadro "Superfici aziendali" della Comunicazione. Se la Comunicazione era nello stato "in stesura", gli aggiornamenti del Fascicolo verranno

automaticamente riportati anche nella Comunicazione, mentre se la Comunicazione risultava “confermata”, sarà necessario un aggiornamento con variazione della Comunicazione. Qualora, anche procedendo come sopra descritto, si riscontrasse il mancato aggiornamento della Comunicazione, sarà necessario rivolgersi al call center regionale (call.center@regione.veneto.it, tel. 800914708).

Superfici in asservimento: le superfici in asservimento possono essere modificate intervenendo direttamente all’interno della Comunicazione, poiché queste non rientrano nel Fascicolo aziendale del dichiarante, bensì in quello del concedente le superfici stesse. Per le eventuali superfici aggiunte in Comunicazione che costituiscono solo un aggiornamento, non è necessario attendere i 30 giorni per lo spandimento dell’effluente.

3.3.3 Mancata corrispondenza tra la SAU del Piano di utilizzo e la SAU in Comunicazione.

Nel caso di modifiche in Fascicolo, le superfici aziendali si aggiornano ad ogni visualizzazione della Comunicazione, se questa è ancora nello stato di “stesura”. Se il Fascicolo è stato aggiornato dopo la conferma della Comunicazione, è necessario operare un aggiornamento della Comunicazione stessa.

3.3.4 La superficie dei terreni concessi in asservimento è riportata in Comunicazione in modo diverso rispetto al Fascicolo della ditta concedente.

In questo caso è necessario provvedere a:

1. aggiornare – se necessario – gli atti di assenso inseriti in Comunicazione;
2. aggiornare il quadro “Superfici in asservimento” in Comunicazione, inserendo/modificando manualmente le superfici.

3.3.5 In cosa consiste la riduzione forfettaria delle superfici aziendali?

L’Applicativo Nitrati importa automaticamente le superfici catastali applicando una riduzione forfettaria (dovuta alla presenza di tare e/o fabbricati) pari al 5%. L’utente ha la possibilità di scegliere se importare in Comunicazione le superfici aziendali pari alle superfici “condotte” risultanti in Fascicolo aziendale (100%) o, in alternativa, mantenere l’applicazione della riduzione forfettaria del 5% rispetto alla superficie condotta. Per avvalersi di tale opzione, cliccare su “Modifica tipo Comunicazione/recapito” dalla schermata di “Sintesi pratica” della Comunicazione in stesura.

3.3.6 In Comunicazione non sono visualizzate le superfici in affitto.

Assicurarsi che il contratto di affitto non sia scaduto. Se l’affitto è scaduto i relativi terreni non vengono importati dal Fascicolo aziendale e non saranno più disponibili per la distribuzione degli effluenti.

3.3.7 Con il rinnovo della Comunicazione devono essere rinnovati anche gli atti di assenso?

Se all’atto del rinnovo della Comunicazione gli atti di assenso sono ancora in corso di validità non è necessario il loro rinnovo. In caso contrario, è necessario rinnovarli e aggiornare le date di scadenza dei medesimi in Comunicazione.

3.3.8 Qual è la procedura per inserire in Comunicazione le superfici in asservimento?

Nel quadro “Altri soggetti” inserire il soggetto concedente le superfici cliccando su “Nuovo” e introducendo il relativo CUAA e Partita IVA. Cliccare quindi su “Ricerca anagrafica”. Entrare successivamente nel quadro “Superfici in asservimento” e cliccare su “superfici” in corrispondenza del soggetto concedente (che nel frattempo si sarà visualizzato), poi su “Modifica” e “Aggiungi” per inserire le superfici concesse. Dal medesimo quadro è possibile stampare l’atto di assenso che costituisce l’accordo formale tra la ditta concedente le superfici e quella utilizzatrice.

3.3.9 Qual è la procedura per eliminare in Comunicazione delle superfici in asservimento?

Nel quadro “Superfici in asservimento” cliccare su “superfici” in corrispondenza della riga del soggetto che si vuole cancellare. Visualizzate le superfici, cliccando su “modifica”, eliminarle intervenendo sulla crocetta alla destra di ogni riga. Dopo aver salvato i dati, tornare nel quadro “Superfici in asservimento”: cliccando su “modifica” e, selezionando la casella a sinistra della riga del soggetto, è possibile rimuovere il medesimo.

3.4 Allevamenti e consistenza zootecnica

3.4.1 Modifica e/o eliminazione dei dati di un allevamento.

La Comunicazione è strutturata in modo tale da “blindare” i quadri che presentano al loro interno dati che fanno riferimento a quadri compilati in precedenza. Ne risulta quindi una costruzione “a cascata”, che non permette – in tal modo – di eliminare/modificare per errore delle sezioni per le quali sono stati già inseriti altri dati. Per questo motivo il quadro “Allevamenti” può essere modificato solo cancellando le informazioni inserite nei quadri di seguito elencati:

- Distanze Siti/Stoccaggi
- Strutture di Stoccaggio
- Periodo di Stoccaggio
- Consistenza Zootecnica
- Altri Effluenti non palabili
- Effluenti Acquisiti
- Effluenti Ceduti
- Trattamenti eseguiti

3.4.2 Il sistema non calcola le quantità di volume di effluente e di azoto corrispondente per gli animali allevati.

L’Applicativo Nitrati associa al numero di animali inserito dall’utente (nel quadro “Consistenza zootecnica”) una determinata quantità di volume di effluente prodotto (letame e/o liquame) e la relativa quantità di azoto in esso contenuto. Ciò sulla base delle informazioni dettate dalle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato I al decreto ministeriale 7 aprile 2006.

Tuttavia, il DM 7 aprile 2006 non codifica la produzione in volume e quantità di azoto per le seguenti categorie di animali:

1. AVICOLI (altre specie)

- a) anatre
- b) fagiani
- c) oche
- d) quaglie
- e) struzzi

2. LAGOMORFI

a) *Lepri*

3. MUSTELIDI

a) *Visoni*

4. CANIDI

a) *Cani*

Per queste categorie di animali, il dato relativo alla quantità di volume di effluente ed il relativo contenuto in azoto deve essere inserito dall'utente. Il dato può essere desunto sulla base di analisi chimiche o tramite equiparazione della categoria animale allevata ad altra categoria simile, per dimensioni e peso, di cui vi sia un riferimento nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato I al DM 7 aprile 2006.

3.4.3 In Comunicazione, nel quadro “Consistenza zootecnica”, sono presenti, per polli da carne e tacchini, i doppi parametri DM e Regione. Quale scegliere?

In relazione alle strutture di allevamento e alle modalità di stabulazione, può essere utilizzato il parametro di quantità ed il volume dell'effluente prodotto che rappresenta in modo migliore la realtà aziendale. Per quanto riguarda l'azoto contenuto negli effluenti, la scelta tra un'opzione e l'altra è indifferente, in quanto il parametro è il medesimo ed è stabilito dal decreto nazionale.

3.4.4 In Comunicazione si dichiarano – nel quadro “Consistenza zootecnica” – delle ovaiole in produzione che hanno un ciclo di 13 mesi e 50 giorni di vuoto sanitario. L'anno successivo tra la fine del ciclo dell'anno precedente e il vuoto sanitario rimangono in allevamento 10 mesi: in quale modo si calcola la consistenza media dell'allevamento?

La consistenza di allevamento è dichiarata dall'allevatore sulla base della consistenza media annuale presente in ciascun anno del quinquennio di validità della Comunicazione. In caso di variazione della consistenza che determina un incremento maggiore del 10 % dell'azoto prodotto, la Comunicazione dovrà essere aggiornata.

3.4.5 Esistono tabelle per eseguire la conversione da tonnellate a metri cubi del letame e liquame?

Per la conversione dei dati relativi alle produzioni al campo di letame e liquame per le diverse tipologie animali, il riferimento è la Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM 7 aprile 2006.

3.5 Strutture di stoccaggio

3.5.1 Non è possibile eliminare i dati nel quadro “Strutture di Stoccaggio”.

Il quadro “Strutture di Stoccaggio” può essere eliminato solo cancellando preventivamente le informazioni inserite nel quadro “Distanze siti/stoccaggi”.

3.5.2 Un allevatore ha stoccaggi insufficienti rispetto al liquame prodotto in azienda. Egli può stoccare parte del liquame presso un'altra azienda?

L'allevatore può individuare nella sua Comunicazione anche le strutture di stoccaggio concesse in uso da un altro allevamento, ufficializzando il rapporto di collaborazione tramite un accordo formale.

3.6 Periodo di stoccaggio

3.6.1 Qual è il significato delle segnalazioni “I dati di riepilogo degli stoccaggi risultano incompleti o non inseriti” e “I dati di riepilogo degli stoccaggi non riportano i dati di stoccaggio dell’effluente: (...)”?

Nel quadro “Periodo di stoccaggio” il sistema individua, per gli effluenti disponibili in azienda, il volume corrispondente, sulla base di quanto dichiarato dall’utente in Comunicazione, e provvede a collocarli nella finestra “Effluente disponibile in azienda” dello stesso quadro. L’utente deve riportare i dati degli effluenti presenti nella succitata finestra in quella sottostante, denominata “Effluente stoccato”, riportando il volume corrispondente calcolato dal sistema e indicando per ogni tipologia di materiale i giorni di stoccaggio come da normativa vigente.

3.6.2 Il materiale da inviare al trattamento e/o quello ceduto a terzi come devono essere individuati nel quadro “Periodo di stoccaggio”?

L’invio al trattamento della totalità dell’effluente prodotto/acquisito o la sua immediata cessione a terzi esclude la necessità del suo stoccaggio per il periodo di tempo individuato dalla normativa. Pertanto, è sufficiente indicare uno stoccaggio di un (1) giorno per il materiale zootecnico qualora sia immediatamente ceduto a terzi o inviato all’impianto di trattamento contestualmente alla sua produzione o alla sua acquisizione. Il materiale in uscita dal trattamento dovrà invece essere indicato con il suo corretto periodo di stoccaggio.

3.7 Distanze siti/stoccaggi

3.7.1 Qual è il significato della segnalazione “I dati relativi alle distanze per l’Area Omogenea (...) risultano incompleti o non inseriti”?

Nel quadro “Distanze siti/stoccaggi” devono essere specificate le distanze tra le strutture di stoccaggio ed i siti di spandimento più lontani dall’azienda. La distanza è stradale e si intende in metri lineari; può essere calcolata tramite un qualsiasi sito internet dedicato.

3.8 Altri effluenti non palabili

3.8.1 Qual è il significato della segnalazione “I dati relativi agli altri effluenti non palabili riferiti all’unità operativa (...) risultano non inseriti”?

La segnalazione è bloccante e chiede l’inserimento nel quadro “Altri effluenti non palabili” delle informazioni relative ad acque di lavaggio/liquidi di sgrondo/acque meteoriche che possono entrare in contatto con le deiezioni zootecniche. L’individuazione di una quantità di “Altri effluenti non palabili” non modifica la quantità di azoto prodotto/utilizzato dalla ditta, ma incide esclusivamente sul volume totale dell’effluente.

Nella selezione di “Acqua meteorica per stoccaggi scoperti” e “Acque meteoriche da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici” i valori della piovosità e dei “giorni di stoccaggio” (365) sono inseriti automaticamente dal sistema. Nel quadro “Periodo di stoccaggio” deve essere riportato il numero dei giorni di permanenza delle acque meteoriche in azienda, coincidente con quello riportato per gli effluenti non palabili che vengono stoccati nelle medesime strutture ove confluiscono le acque meteoriche.

3.8.2 Qual è il significato della segnalazione “I giorni indicati nel riepilogo degli stoccaggi per Acqua meteorica per stoccaggi scoperti sono errati”?

Nel caso di “Acqua meteorica per stoccaggi scoperti”, i giorni da indicare nel quadro “Periodo di stoccaggio” devono essere uguali a quelli di almeno uno degli altri effluenti.

3.8.3 Nel caso di un’azienda che non produce “Altri effluenti non palabili”, è possibile non compilare la corrispondente Sezione I del quadro F?

La compilazione della Sezione I del quadro “Altri effluenti non palabili” è obbligatoria: deve pertanto essere indicato almeno un valore minimo (non meno di 1 m³) così da soddisfare la richiesta del sistema senza alterare i dati in Comunicazione.

3.9 Altri soggetti

3.9.1 Qual è il significato del quadro “Altri Soggetti”?

Questo quadro contiene le informazioni anagrafiche degli altri Soggetti – ad esclusione quindi del Dichiarante – che, a vario titolo, entrano a far parte della Comunicazione. In funzione dei diversi casi, il Soggetto inserito (“Tipo Soggetto”) può essere rappresentato da:

- Altro Soggetto: è il concedente le superfici in asservimento o l’acquirente/cedente dell’effluente zootecnico;
- Contratto di filiera: è il titolare di un accordo per la cessione/acquisizione di materiale di origine zootecnica impiegato ai fini della produzione di biogas;
- Codichiarante: è il Soggetto titolare della ditta che condivide con il “Dichiarante” (Soggetto capofila nella presentazione della Comunicazione congiunta) una o più strutture dell’allevamento, ed in particolare gli stoccaggi, e pertanto presenta congiuntamente la Comunicazione di spandimento.

3.9.2 Nella versione stampabile della Comunicazione alcuni soggetti compaiono come “codichiaranti”, ma in realtà i medesimi hanno ceduto/acquistato effluenti.

Tale incongruenza deriva dal fatto che per tali soggetti sono state erroneamente attribuite le definizioni di “codichiarante” anziché soggetto “cedente/acquirente” nell’apposito quadro “Altri soggetti”. Se il soggetto non è codichiarante occorre variarne la sua definizione; in tal modo, nella Comunicazione in formato .PDF non compariranno più le informazioni relative alle dichiarazioni “congiunte”.

3.10 Effluenti ceduti e/o acquisiti

3.10.1 Qual è la procedura per inserire la “cessione di effluente” in Comunicazione?

È necessario individuare nel quadro “Altri soggetti” uno o più destinatari dei materiali prodotti, inserendo quindi i dati riguardanti il materiale ceduto nel quadro “Effluenti ceduti”. Se, invece, non è noto il destinatario degli effluenti, la cessione inizialmente andrà inserita nel quadro “Effluenti ceduti” alla voce “Altri soggetti non ancora definiti”: entro il 31 gennaio dell’anno successivo dovrà essere inserito il Soggetto ricevente nel quadro “Altri soggetti” e compilato il quadro “Effluenti ceduti”, previa cancellazione dei dati inseriti in “Altri soggetti non ancora definiti”. NB: la cessione di effluente comporta una riduzione dell’azoto totale disponibile in azienda visualizzato nel quadro “Riepilogo azoto utilizzato”.

3.10.2 Le fatture di vendita dell'effluente non palabile devono essere fatte pervenire alla Provincia?

Sì, copia delle fatture di vendita dell'effluente non palabile deve essere fatta pervenire annualmente, da parte della Ditta alienante, alla Provincia competente entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Fino al 31 dicembre le ditte possono emettere fatture di vendita degli effluenti non palabili, i cui dati, riferiti agli effluenti ceduti, verranno inseriti in Comunicazione entro il termine ultimo del 31 gennaio indicando nel contempo negli appositi quadri il Soggetto destinatario.

3.10.3 Si deve perfezionare un acquisto/cessione di effluente zootecnico, ma nel quadro relativo (Effluenti acquisiti/ceduti) non sono presenti le informazioni del Soggetto da cui proviene o al quale è destinato il materiale.

Per poter visualizzare il Soggetto cedente/acquirente nel quadro "Effluenti ceduti/acquisiti" è necessario inserire preventivamente le relative informazioni anagrafiche nel quadro "Altri soggetti".

3.10.4 Qual è il significato della segnalazione "Il volume complessivo di (...) per l'unità operativa risulta essere negativo"?

La segnalazione indica una probabile cessione di volume o un invio a un processo di trattamento per l'effluente indicato superiore alla quantità disponibile per l'Unità Operativa di riferimento: verificare nel quadro "Effluenti ceduti" il volume dell'effluente dichiarato come ceduto a soggetti terzi o nel quadro "Trattamenti" il volume dell'effluente dichiarato tra i materiali in entrata al trattamento.

3.10.5 In caso di Comunicazione per utilizzo agronomico di effluenti zootecnici (con o senza PUA), i quantitativi di effluenti acquisiti possono essere aggiornati a consuntivo solamente nel Registro delle concimazioni?

No, se l'impresa agricola titolare di Comunicazione ha provveduto ad acquisire nuovi effluenti, questi devono essere prima inseriti in Comunicazione/PUA con un apposito aggiornamento. Successivamente la loro utilizzazione sarà descritta nel Registro delle concimazioni.

3.10.6 Un'impresa agricola ha acquistato effluente zootecnico per utilizzarlo agronomicamente; successivamente provvede alla vendita del medesimo ad altra impresa agricola. Come si deve comportare ai fini amministrativi?

L'impresa può cedere il materiale a suo tempo acquisito, avendo comunque cura di dare continuità alla "tracciabilità" dell'effluente negli appositi quadri in Comunicazione, compilando inoltre la documentazione richiesta per il trasferimento del materiale: fatture di vendita e documento di trasporto.

3.10.7 Se in fattura di vendita/acquisto è indicato – ad esempio – "Letame di vitellone", nella Comunicazione è sufficiente selezionare "Letame bovino e assimilati" o devono essere obbligatoriamente riportate anche le informazioni per la specie e la tipologia di stabulazione?

L'inserimento della tipologia di stabulazione nel quadro "Effluenti acquisiti" non è obbligatoria. Compilando il quadro individuando solamente la tipologia di materiale acquisito, il sistema permette il salvataggio della maschera, senza però calcolare automaticamente la quantità di azoto (come da tabella ministeriale) corrispondente ai metri cubi di materiale acquisito. In ogni caso, se la quantità di azoto calcolata dal sistema non corrisponde esattamente a quella individuata dall'utente, è sufficiente, nella casella "azoto dichiarato", individuarne la corretta quantità.

3.10.8 La ditta che acquista effluenti può farlo in libera quantità oppure può acquistare solo la quantità massima che può spargere sui propri terreni?

Non vi è alcun limite all'acquisto di effluente, tuttavia la quantità acquisita deve trovare giustificazione in Comunicazione per quanto riguarda la destinazione d'uso (spandimento, trattamento, vendita...).

3.11 Fungicoltura

3.11.1 Un'impresa agricola acquista compost esausto da fungicoltura derivante da pollina, biomassa vegetale e concimi minerali. Questo tipo di compost come deve essere classificato?

Il compost è costituito anche da determinata percentuale di pollina. Il materiale sarà dunque, ai sensi della normativa vigente, classificato come "assimilato al letame". Lo spandimento ai fini agronomici è subordinato alla presentazione della Comunicazione (se in obbligo di compilazione), nella quale saranno descritte la gestione del materiale e la congruità degli apporti alle superfici coltivate.

3.11.2 Il compost da fungicoltura deve essere considerato un letame?

Sì, il compost esausto da fungicoltura (SMC) è assimilato al letame, purché proveniente esclusivamente dal compostaggio di letami e sottoprodotti delle coltivazioni vegetali. La quantità di azoto in esso contenuta va determinata tramite analisi chimiche.

Tuttavia, se il substrato di coltivazione dei funghi non contiene, tra le matrici, effluenti zootecnici, la sua gestione non rientra nel campo di applicazione delle norme sull'uso agronomico degli effluenti zootecnici stessi.

3.11.3 Nel compost esausto da fungicoltura i chilogrammi di azoto corrispondenti sono suddivisi in frazione vegetale e frazione zootecnica?

Poiché il compost esausto da fungicoltura è assimilato al letame, non si suddivide l'azoto contenuto per fonte di provenienza.

3.11.4 Come deve essere specificata la presenza in Comunicazione di compost esausto da fungicoltura prodotto?

Tutto l'azoto contenuto nell'SMC prodotto dalla ditta è azoto zootecnico essendo assimilato al letame. Per tale motivo, fatta 100 la quantità individuata nel quadro "fungicoltura", sempre 100 sarà la quantità di azoto che la ditta si troverà a dover gestire nel quadro "Riepilogo azoto utilizzato".

3.11.5 Come deve essere registrato in Comunicazione il compost esausto da fungicoltura acquistato?

Se l'acquisto del SMC è finalizzato all'uso agronomico, è necessario inserire la quantità di azoto contenuto nel quadro "Effluenti acquisiti".

3.11.6 Una ditta acquista compost esausto da fungicoltura, con un determinato contenuto di azoto di derivazione zootecnica e vegetale. Se la ditta utilizza più di 1000 kg di N/anno in ZVN o più di 3000 kg N/anno in ZO deve fare la Comunicazione come utilizzatore?

Sì, deve compilare la Comunicazione come utilizzatore, se supera i 1000 kg di azoto/anno distribuito in ZVN o 3000 kg di azoto/anno in ZO. Inoltre, per le zone vulnerabili ai nitrati, dovrà rispettare i limiti dei 170 kg/ha anno di azoto mentre, nelle zone ordinarie, non potrà superare il limite di apporto annuo di 340 kg/ha di azoto zootecnico.

3.12 Trattamenti

3.12.1 Non è consentita la compilazione del quadro “Trattamenti”: il sistema non permette l’inserimento della “Sede dell’impianto di trattamento”.

Per poter compilare il quadro “Trattamenti” è necessario indicare la presenza di un impianto di Trattamento nel quadro “Allevamenti”, selezionando “SI” in corrispondenza della voce “Presenza impianto di trattamento”.

3.12.2 Dopo aver compilato il quadro Allevamenti segnalando la presenza di un impianto di trattamento, non si visualizza – nel quadro Trattamenti – la “Sede dell’impianto di trattamento”.

Quando nel quadro Allevamenti si individua la presenza di un impianto di trattamento e successivamente si passa al quadro “Trattamenti”, la pagina di quest’ultimo non è immediatamente aggiornata. Per l’aggiornamento è sufficiente cliccare su "Sintesi pratica" prima di accedere al quadro Trattamenti: in questo modo si visualizzerà la “Sede dell’impianto di trattamento”.

3.12.3 L’impresa acquista dell’effluente da altri soggetti, ma nel quadro di dettaglio dei trattamenti non si visualizza alcun effluente disponibile per il trattamento.

Le acquisizioni di effluente zootecnico sono state inserite prima della compilazione del quadro “Allevamenti” (dove si *flegga* su “Presenza impianto di trattamento”: SI): per tale motivo, l’applicativo non ha collegato alle acquisizioni le unità di destinazione. In questo caso, è necessario cliccare su “modifica” in “Effluenti acquisiti” e poi salvare il quadro: l’applicativo in tal modo collegherà l’unità di trattamento alle acquisizioni di effluente.

3.13 Riepilogo azoto utilizzato

3.13.1 Qual è il significato della segnalazione “La somma dell’azoto che si intende utilizzare è diversa dal quantitativo di azoto totale disponibile”?

Il quadro “Riepilogo azoto utilizzato” riporta la quantità di azoto in gestione all’azienda, che deve essere ripartita tra le superfici disponibili (zona vulnerabile/zona ordinaria, in Regione/fuori Regione) digitando le rispettive quantità negli appositi spazi della colonna “Quantità che si intende utilizzare”: la somma di tali quantità deve coincidere con quella individuata dal software. L’indicazione di un quantitativo di azoto superiore o inferiore determina la comparsa della segnalazione.

3.14 Macchine e attrezzature

3.14.1 Qual è il significato della segnalazione “I dati relativi alle macchine e alle attrezzature risultano non inseriti”?

Nel quadro “Macchine e attrezzature” è necessario indicare il parco macchine/strumenti di lavoro utilizzati per la distribuzione degli effluenti. Devono essere specificate:

- a) Descrizione macchina/attrezzo
- b) Targa o matricola
- c) Titolo di possesso

L’inserimento dei dati può essere effettuato dall’utente, oppure attraverso la funzione importa da Fascicolo. In quest’ultimo caso, il software importa tutte le macchine/attrezzature in dotazione all’impresa e pertanto è necessario selezionare solo quelle utilizzate per lo spandimento degli effluenti.

3.14.2 Una macchina/attrezzatura in gestione ma di proprietà di un’altra impresa deve essere inserita nel Fascicolo aziendale ai fini della Comunicazione?

E’ sufficiente che la macchina/attrezzatura in prestito sia indicata all’interno della Comunicazione nell’apposito quadro “Macchine e attrezzature”, specificandone il numero di targa (o in alternativa il numero di matricola) e dichiarandone la proprietà “di terzi”.

3.15 Rimozione/spandimento

3.15.1 Qual è il significato della segnalazione “I dati relativi ai sistemi di rimozione delle deiezioni risultano non inseriti”?

Il quadro “Rimozione/Spandimento” è composto di quattro sezioni:

- Sistemi di rimozione
- Modalità di spandimento
- Tipo di alimentazione e fonte di abbeveraggio
- Consumi idrici di abbeveraggio

Affinché il quadro possa considerarsi completo, tutte le sezioni devono essere compilate.

3.16 Recapiti

3.16.1 Qual è il significato della segnalazione “Dati del delegato assenti o da riconfermare”?

La segnalazione si riferisce al quadro “Modifica tipo Comunicazione/recapito” (accessibile da “Sintesi Pratica”) nel quale sono da inserire le informazioni relative ai “Recapiti dichiarante” e “Recapiti delegato”. E’ necessario verificare se i dati del delegato sono corretti: nel caso lo fossero, salvare le informazioni e chiudere il quadro.

3.17 Colture per area

3.17.1 Il sistema presenta la seguente segnalazione: “I dati relativi alle colture per l’Area Omogenea (...) risultano non inseriti”. Tuttavia in Comunicazione il quadro “Colture per Area” è bloccato e non è permessa la sua modifica.

In caso di obbligo di compilazione del PUA, il quadro “Colture per area” non è gestito nella Comunicazione ma nel PUA. Il sistema evidenzia ciò riportando, in Sintesi Pratica, la seguente dicitura: “Colture per Area”(gestite nel PUA).

4. Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

4.1 Compilazione e aggiornamento del PUA

4.1.1 Come si predispone il Piano di Utilizzazione Agronomica?

Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), quando richiesto, si predispone a partire dalla Comunicazione che deve essere pertanto aggiornata con particolare riferimento alla gestione dell'azoto aziendale e ai quadri delle superfici disponibili allo spandimento. E' possibile anche importare, ed eventualmente modificare, le informazioni del PUA compilato l'anno precedente.

4.1.2 Come si aggiorna il PUA?

Per qualsiasi modifica ad un PUA già confermato, è necessaria la presentazione di un nuovo PUA. Per fare ciò, dal quadro "Sintesi pratica" in Comunicazione, cliccare su "Sintesi PUA", quindi sul tasto "Nuovo PUA". Infine, selezionare l'anno di riferimento del PUA.

4.1.3 E' possibile compilare un nuovo PUA lasciando invariata la Comunicazione?

E' possibile compilare un nuovo PUA lasciando invariata la Comunicazione solo se non ci sono variazioni alla quantità di azoto zootecnico utilizzato e alle superfici utilizzate. Tali informazioni, infatti, sono gestite solo a partire dalla Comunicazione. Il nuovo PUA dovrà essere confermato informaticamente, stampato e conservato in azienda.

4.1.4 Compilando il PUA, l'applicativo si ricollega ai dati della Comunicazione acque reflue e/o digestato da biomasse vegetali e non alla Comunicazione per la produzione e/o utilizzazione di effluenti zootecnici.

L'applicativo collega automaticamente il PUA all'ultima Comunicazione presentata. In questo caso è attiva anche una Comunicazione del tipo "acque reflue e/o digestato da biomasse vegetali", che è stata presentata successivamente a quella per lo spandimento degli effluenti zootecnici: affinché il PUA si colleghi a quest'ultima è necessario inviare una e-mail per l'apertura di un ticket al call center regionale (call.center@regione.veneto.it), con indicati tutti gli estremi della richiesta.

4.1.5 Un allevamento ha mediamente meno di 40.000 capi avicoli ma in alcuni periodi dell'anno supera tale limite. In considerazione della potenzialità massima dell'allevamento avicolo, maggiore di 40.000 posti pollame, l'impresa deve presentare domanda di AIA. Attualmente la Comunicazione non prevede il PUA perché la presenza media è inferiore ai limiti di produzione di azoto previsti dalla normativa: con l'AIA si deve presentare anche il PUA?

Se si deve dichiarare in Comunicazione di essere soggetti ad AIA, si deve preventivamente selezionare, nel quadro "Allevamenti" "Applicazione D. Lgs. n. 59/2005 (AIA): Si". Successivamente, nel quadro "Dichiarazioni" selezionare il flag "Posti pollame maggiore di 40.000" o quello corrispondente alle proprie esigenze. Questa selezione comporta la richiesta di compilazione del PUA, in quanto azienda soggetta all'AIA. L'esonero dal PUA per le aziende soggette ad AIA è previsto solo nel caso in cui non vi sia alcun utilizzo agronomico di effluente aziendale.

4.1.6 Un'impresa, in obbligo di presentazione della Comunicazione produce una quantità di azoto superiore ai 6.000 kg/anno e alleva una quantità di capi superiore a 40.000 avicoli (oppure a 2.000 suini da produzione di peso maggiore di 30 kg, oppure a 750 scrofe, oppure oltre 500 Unità di Bestiame Bovino Adulto). Essa è soggetta a normativa AIA e pertanto è in obbligo di compilazione del PUA. Tuttavia la ditta cede tutto l'effluente prodotto e – di fatto – risulta priva di azoto: il PUA, pur richiesto, non può essere compilato. La Comunicazione non può essere presentata.

La dichiarazione dell'applicazione, per la ditta in oggetto, del D. Lgs. n. 59/2005 (AIA), si individua nel quadro "Allevamenti", selezionando "SI" in corrispondenza della voce "Applicazione D.Lgs. 59/2005 (AIA)". Alla selezione descritta, nel caso in oggetto, deve seguire il flag – nel quadro "Dichiarazioni" – in corrispondenza della voce "*Si dichiara che, sulla base della consistenza di allevamento e/o caratteristiche strutturali degli insediamenti produttivi e/o della totale assenza di utilizzo agronomico degli effluenti prodotti in azienda, la ditta del dichiarante NON ricade nel campo di applicazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Ai sensi dell'articolo 19 del decreto ministeriale 7 aprile 2006, il dichiarante non è tenuto alla presentazione della Comunicazione completa e del PUA Completo*". In tal modo la compilazione del PUA non sarà richiesta.

4.2 Aree Omogenee

4.2.1 Qual è il significato della segnalazione "*I dati relativi alle colture per l'Area Omogenea (...) risultano non inseriti*"?

La segnalazione informa che non è stata compilata la sezione Sottoaree con le informazioni sul tipo di coltura e la relativa superficie.

4.2.2 Qual è il significato della segnalazione "*La superficie dell'Area Omogenea (...) è superiore/inferiore della somma delle superfici coltivate*"?

Il sistema definisce automaticamente le Aree Omogenee (numero e superficie): l'utente deve individuare in ciascuna di esse le "Sottoaree" caratterizzate da una specifica coltura (tipo e superficie). Se la somma delle superfici delle Sottoaree non corrisponde all'Area Omogenea cui le stesse fanno riferimento, la segnalazione avvisa della necessità di rettifica del valore delle singole superfici colturali inserite.

4.2.3 Nel PUA non compaiono tutte le particelle da associare alle colture.

Verificare in Comunicazione, nei quadri afferenti le superfici, alla colonna "Utilizzata", se tutte le particelle sulle quali si prevede la distribuzione agronomica dell'effluente sono state selezionate come "Utilizzata SI". Se lo stato è "Utilizzata NO", la particella corrispondente non verrà visualizzata nel PUA. Tali modifiche, che si configurano come un aggiornamento della Comunicazione, comporteranno una variazione della superficie totale disponibile allo spandimento e, di conseguenza, la necessità di modificare le superfici delle sottoaree in cui ricadono le particelle oggetto di modifica.

4.2.4 Nel PUA si è generata un'Area Omogenea individuata come "**ZONA NON DEFINITA**", che impedisce l'inserimento di interventi di fertilizzazione.

È necessario verificare in Comunicazione se i riferimenti catastali delle particelle sono corretti; in caso affermativo, è necessario specificare se le particelle sono in Zona Vulnerabile o in Zona Ordinaria. Per la verifica della vulnerabilità o meno di una particella catastale, utilizzare l'Allegato

A al Decreto n. 8 del 10.07.2012 (elenco dei comuni veneti suddivisi per Provincia con l'indicazione delle particelle catastali ricadenti in ZVN e BSL), reperibile sul sito del Portale PIAVe al link: http://piave.regione.veneto.it/resource/resolver?resourceId=ef8e28b4-9575-41cf-8c8b-69de41a61a52/allegato%20A%20decreto%208%20del%2010.07.2012_ZVN

4.3 Sottoaree

4.3.1 In una sottoarea del PUA, cliccando su “Importa colture da Fascicolo”, il sistema presenta “lista vuota”.

La dicitura “lista vuota” appare quando non esiste un Piano di Utilizzo per le superfici che concorrono alla definizione della sottoarea. Questo può accadere, in particolare, per le sottoaree create con terreni in asservimento inseriti manualmente, delle quali superfici non corrispondono a quelle reali: si consiglia quindi di utilizzare l'apposita funzione di importazione dal Fascicolo del concedente. Il Piano di Utilizzo è invece da aggiornare se nella lista appaiono delle colture non corrispondenti a quelle attuali.

4.3.2 La somma delle superfici delle Sottoaree contenute nell'Area Omogenea è differente dalla superficie dell'Area Omogenea medesima proposta dal sistema.

In tal caso l'utente ha due possibilità: a) correggere manualmente le superfici delle Sottoaree (colture) fintanto che la somma algebrica delle varie sottoaree sia uguale a quella dell'Area Omogenea di appartenenza. b) verificare la presenza di eventuali discrepanze tra le superfici in Fascicolo aziendale e le superfici delle colture presenti nel Piano di Utilizzo e, se del caso, contattare il gestore del Fascicolo per richiedere un allineamento dei dati.

4.3.3 Qual è la differenza tra “vite lavorata” e “vite alta produzione”?

Per l'interpretazione delle diciture e dei valori corrispondenti per “vite lavorata” e “vite alta produzione”:

COLTURE ARBOREE	N efficiente (kg/ha)	resa (t/ha)
• vite lavorata	70	9
• vite alta produzione	100	18

la discriminante, per far rientrare un vigneto in una categoria piuttosto che nell'altra, è la presenza di condizioni che possono determinare un minor assorbimento dell'azoto. In altre parole, si interpreta il valore della “vite lavorata” come individuato dall'assenza di inerbimento del terreno: in questo caso, la vite può beneficiare interamente della fertilizzazione azotata, senza che si instauri concorrenza con il cotico erboso nell'assorbimento dell'azoto, permettendo così di ridurre l'apporto azotato. Ne deriva che la “vite alta produzione” è sinonimo di vite con inerbimento.

4.4 Associazione delle particelle alle colture

4.4.1 Qual è il significato della segnalazione “Non sono state indicate tutte le Particelle utilizzate per l'area (...)”?

Tutte le particelle individuate come utilizzate per lo spandimento degli effluenti zootecnici in Comunicazione devono trovare nel PUA corrispondente associazione ad una o più colture.

4.4.2 Nel PUA come si deve procedere per associare le particelle alle colture?

Entrare nella schermata iniziale del PUA per visualizzare l'elenco delle Aree Omogenee. Nell'ambito dell'Area Omogenea selezionata, cliccando sul tasto "Sottoarea", si entra nel quadro denominato "Sottoaree", nel quale sono elencate tutte le sottoaree presenti nell'Area Omogenea.

L'associazione delle particelle alle colture può essere eseguita automaticamente dal sistema oppure manualmente da parte dell'utente. Per procedere all'associazione automatica, cliccare su "Modifica" nel quadro "Sottoaree", quindi selezionare "Si" nella combo-box della colonna "Coll. particelle" (Collegamento particelle) e cliccare su "Salva": in tal modo, l'applicativo assocerà automaticamente le particelle alle colture presenti nel Piano di Utilizzo, sia per le superfici in conduzione, sia per quelle in asservimento. L'associazione automatica particelle-colture può essere eseguita anche cliccando sul pulsante "Ridetermina particelle" per ogni sottoarea.

In alternativa, per procedere all'associazione manuale delle particelle, selezionare "No" nella combo-box della colonna "Coll. particelle" e cliccare su "Salva". Successivamente, in corrispondenza della Sottoarea, si clicca sul tasto "Particelle" e si aprirà la successiva schermata "Particelle per ripartizione": in tale quadro si possono individuare le particelle appartenenti alla prescelta Area Omogenea e distinte per Comune.

Il quadro "Particelle per ripartizione" si apre sempre con l'indicazione "Si" nella combo-box "Solo associate", evidenziando quindi solo le eventuali particelle già associate alla Sottoarea/Coltura. Scegliendo l'opzione "No" nella combo-box "Solo associate" e cliccando su "Filtra", invece, si potranno visualizzare tutte le particelle presenti per il Comune selezionato, sia quelle già associate, sia quelle non ancora associate alla sottoarea/Coltura. In modalità "Modifica", individuare le particelle da associare alla coltura in oggetto selezionando "Si" nella colonna "Associata" e cliccare poi su "Salva".

4.4.3 In che modo due o più Sottoaree possono essere associate alla medesima particella?

Poiché una particella catastale può essere occupata da più colture, essa dovrà essere associata alle rispettive Sottoaree seguendo la metodologia illustrata al punto 4.4.2.

4.4.4 Qual è il significato della segnalazione "Non sono state convalidate le Particelle"?

La procedura di associazione delle particelle alle colture può essere automatica (eseguita dal sistema) o manuale (eseguita dall'utente) (vedi punto 4.4.2). Indipendentemente dalla modalità di associazione delle particelle alle colture, il sistema chiederà sempre una convalida delle particelle associate.

4.5 Interventi di fertilizzazione

4.5.1 Qual è il significato della segnalazione "La quantità distribuita di azoto da effluenti zootecnici e/o assimilati è diversa dalla quantità disponibile (PUA = valore [1] Disponibile = valore [2])"?

La segnalazione evidenzia che nel PUA si è dichiarato di distribuire più azoto di quello indicato come disponibile in Comunicazione, oppure che non tutto l'azoto presente in Comunicazione è stato utilizzato nel PUA attraverso gli interventi di fertilizzazione. In quest'ultimo caso, ciò può dipendere anche dal tipo di fertilizzazione indicato dall'utente: in particolare, la selezione di "Tipo 0, 1, 2" determina diverse modalità di gestione della quantità di azoto distribuito.

In particolare, se la fertilizzazione organica è definita come:

- a) "Tipo 0", da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e: il sistema – per la quantità di azoto totale distribuito (kg/ha) – verificherà il rispetto del MAS, del

limite massimo di azoto apportabile ad ettaro (170 o 340 kg), dell'efficienza della fertilizzazione;

b) “Tipo 1”, eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione: il sistema – per la quantità di azoto totale distribuito (kg/ha) – verificherà il rispetto del MAS, ma non il rispetto del limite massimo di azoto apportabile ad ettaro (170 o 340 kg) e l'efficienza della fertilizzazione. Con la selezione di “Tipo 1” il sistema non sottrae l'azoto distribuito dal quantitativo disponibile e non lo visualizza come “azoto totale distribuito”, essendo stato infatti utilizzato l'anno precedente a quello della compilazione del PUA;

c) “Tipo 2”, da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista: il sistema – per la quantità di azoto totale distribuito (kg/ha) – verificherà il rispetto del limite massimo di azoto apportabile ad ettaro (170 o 340 kg), dell'efficienza della fertilizzazione, ma non del limite MAS (poiché la coltura è stata già raccolta). Tale quantitativo dovrà essere registrato con “Tipo 1” nella compilazione del PUA dell'anno successivo, in quanto tale quantità di azoto andrà a soddisfare parte del fabbisogno della coltura che occuperà le medesime particelle.

Per l'anno di riferimento del PUA, i controlli effettuati dal software possono essere così riassunti:

Tipo di intervento	Descrizione	Controllo limite MAS	Controllo apporti totali di azoto¹	Controllo efficienza
0	da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura prevista	SI	SI	SI
1	eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione	SI	NO	NO
2	da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista	NO	SI	SI

¹limite massimo ammissibile (valore medio aziendale) 170 kg/ha/anno in ZVN e 340 kg/ha/anno in ZO

4.5.2 Quando il PUA è verificato?

Il PUA è verificato quando sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- tutto l'azoto di origine zootecnica disponibile in azienda è stato impiegato nelle fertilizzazioni organiche (con una tolleranza dello 0,5%);
- è stato rispettato il limite massimo di apporto di azoto per ettaro secondo le normative vigenti;
- le particelle catastali sono state associate ad una coltura (sottoarea);
- il MAS delle colture considerate è stato rispettato;
- è stato raggiunto il livello di efficienza minimo per le diverse tipologie di effluente utilizzato.

4.5.3 Che cosa significa la segnalazione *“Uno o più quantitativi di azoto che si intendono utilizzare eccedono il limite massimo ammesso”*?

Tale segnalazione indica che nella pratica di fertilizzazione è stato apportato un quantitativo di azoto zootecnico superiore ai limiti massimi ammissibili per quella specifica zona (170 kg/ha/anno in ZVN; 340 kg/ha/anno in ZO). È necessario pertanto diminuire la quantità di azoto apportata con gli effluenti alle diverse colture per quella specifica zona.

5. Registro delle concimazioni

5.1 Obbligo di compilazione

La Tabella 1 dell'Allegato A al decreto 20 marzo 2013, n. 30 individua e schematizza i casi in cui è prevista la compilazione del Registro delle concimazioni:

Aziende con SAU \geq 14,8 ha in ZVN	Aziende con PUA	Obbligo registro	Superfici da inserire in registro
Sì	No	Sì	Solo superficie in ZVN
Sì	Sì	Sì	Superficie del PUA + restante SAU aziendale in ZVN
No	Sì	Sì	Solo superficie in PUA
No	No	No	-----

5.1.1 Una ditta ha acquistato dei concimi contenenti azoto ma non li ha distribuiti sulle superfici coltivate. È in obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni?

No. Il Registro delle concimazioni non deve essere compilato, non essendoci stati interventi di fertilizzazione azotata nell'anno, purché non vi sia stata nel contempo alcuna distribuzione di effluenti zootecnici.

5.1.2 Le Aziende che concimano ad anni alterni possono compilare il Registro delle concimazioni solo per l'annualità in cui sono state effettuate le fertilizzazioni?

Sì, il Registro delle concimazioni è annuale, perciò va compilato solo per gli anni nei quali sono stati effettuati interventi di concimazione chimica od organica.

5.1.3 Una Comunicazione che prevede anche la stesura del PUA è compilata congiuntamente da due imprese agricole. Quali sono gli obblighi inerenti il Registro delle concimazioni?

In una Comunicazione congiunta le superfici del codichiarante indicate per l'utilizzo agronomico dell'effluente sono assimilate a superfici in asservimento. Pertanto, nella redazione del PUA e del Registro di tale Comunicazione, dovranno essere indicati per queste superfici solo gli interventi di fertilizzazione organica. Il dichiarante, inoltre, nel Registro legato alla Comunicazione congiunta, dovrà indicare anche le fertilizzazioni chimiche per le superfici di propria competenza. Il codichiarante, invece, dovrà aprire un nuovo Registro, indipendentemente dalla superficie condotta, e integrarlo con le sole fertilizzazioni chimiche in quanto le concimazioni organiche saranno recepite dal PUA della Comunicazione congiunta.

5.1.4 L'impresa è tenuta a compilare il Registro delle concimazioni per le colture sotto serra/tunnel? Come ci si deve comportare nel caso di colture in vaso?

Se in obbligo di compilazione, l'impresa deve inserire nel Registro delle concimazioni gli apporti azotati anche per le colture sotto serra/tunnel. Tuttavia, nel caso in cui la coltura sia effettuata in vaso (es. colture vivaistiche), o comunque non vi sia dispersione degli apporti azotati al suolo, non è necessaria la registrazione dell'intervento.

5.1.5 Nel caso in cui una ditta possieda 14,8 ha o più in ZVN ma non gestisca un allevamento e non abbia distribuito o acquistato effluenti zootecnici né concime chimico, è comunque in obbligo di apertura/compilazione del Registro delle concimazioni?

No.

5.1.6 Tra le superfici in conduzione che concorrono al raggiungimento dei 14,8 ha di SAU, dev'essere considerata anche la superficie a bosco?

La superficie a bosco generalmente non è considerata SAU, fatta eccezione per quelle superfici boscate che beneficiano degli aiuti del PSR che prevedano tra gli impegni anche la possibilità di fertilizzazione.

5.1.7 Una ditta gestisce in affitto dei terreni solo per qualche mese all'anno, ma raggiungendo così i 14,8 ha di SAU in ZVN: è tenuta alla compilazione del Registro delle concimazioni?

Sì, la ditta è tenuta alla compilazione del Registro delle concimazioni, trattandosi di terreni in conduzione in ZVN.

5.1.8 I terreni in asservimento concorrono al raggiungimento del limite dei 14,8 ha di SAU, superato il quale è necessaria la compilazione del Registro delle concimazioni?

No.

5.1.9 Un'impresa senza PUA possiede una SAU \geq 14,8 ha in ZVN, ma ha anche delle superfici in Regione Veneto in zona ordinaria. Anche su quest'ultime aree devono essere annotate le fertilizzazioni?

No, non è necessario.

5.1.10 In assenza di PUA, l'obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni per chi conduce 14,8 ha o più di SAU in ZVN si riferisce solo a chi ha questa superficie unicamente in Veneto?

Alla superficie in conduzione di 14,8 ha di SAU in ZVN, superficie minima per ricadere nell'obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni (a meno che non vi sia anche una Comunicazione e un PUA), concorrono sia le superfici in Regione che fuori Regione. Perciò, in assenza di PUA, se alcune superfici in conduzione in ZVN ricadono in territorio extraregionale, queste devono essere considerate per il raggiungimento dei 14,8 ha, ma per le stesse non andranno annotati gli eventuali interventi di concimazione.

5.1.11 Un'impresa senza PUA ha una SAU \geq 14,8 ha in ZVN con delle superfici extraregionali in zona ordinaria. Nella compilazione del Registro delle concimazioni, l'applicativo chiede le quantità di concime e l'associazione delle particelle anche per questi terreni ma, in base alla Tabella 1 dell'allegato A al Decreto n. 30 del 20/3/2013, la registrazione delle concimazioni non dovrebbe interessare queste superfici. Come si deve procedere?

In assenza di PUA, la registrazione delle concimazioni deve essere eseguita solamente sui terreni ricadenti in Regione Veneto. E' necessario individuare le superfici extraregionali come "altra SAU", dichiarandole "Superfici non concimate" e associare le rispettive particelle.

5.1.12 Un'impresa con PUA distribuisce tutto l'effluente zootecnico su superfici gestite in asservimento, fuori Regione. Deve compilare il Registro?

Sì, il Registro dev'essere compilato per i terreni compresi nel PUA e ricadenti in Aree Omogenee extraregionali, ancorché in asservimento.

5.1.13 Le cantine vitivinicole che utilizzano esclusivamente acque reflue hanno l'obbligo della compilazione del Registro delle concimazioni?

La necessità di adempiere all'eventuale obbligo della compilazione del Registro delle concimazioni esula dall'indirizzo produttivo specifico dell'azienda. Infatti l'allegato A, punto 2.1 del DDR 30/2013, specifica che *“sono tenuti alla compilazione del Registro tutti gli agricoltori che utilizzano fertilizzanti azotati su una superficie in conduzione pari o superiore a 14,8 ha di SAU in zona vulnerabile, indipendentemente dal tipo di fertilizzante azotato impiegato e dal fatto che l'azienda effettui o meno la distribuzione di effluenti di allevamento”*. Pertanto, il criterio per stabilire se un'impresa – anche vitivinicola – sia o meno in obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni è l'esame della Tabella 1 del citato decreto (vedi punto 5.1): se in obbligo, la ditta deve inserire anche gli interventi effettuati con acque reflue.

5.2 Compilazione del Registro delle concimazioni

5.2.1 Cosa si intende per “apertura” del Registro delle concimazioni?

Entro il 10 luglio dell'anno solare le ditte in obbligo di compilazione dovranno aprire informaticamente il Registro delle concimazioni, cliccando sull'apposita casella che compare nel quadro “Sintesi soggetto anagrafico” in Modello Unico. Questa operazione di fatto “aprirà” il Registro e lo renderà disponibile alla compilazione. In alternativa, il Registro dev'essere presente in azienda in forma cartacea, se è stato individuato per la sua stesura un supporto alternativo all'applicativo regionale.

5.2.2 Quali sono le sanzioni previste se non si apre il Registro entro la scadenza?

Per il Registro delle concimazioni non vengono applicate le sanzioni amministrative. In caso di mancato rispetto della scadenza per l'apertura del Registro informatizzato, possono essere applicate le riduzioni al “pagamento unico” per mancato rispetto degli obblighi di condizionalità.

5.2.3 Nel Registro delle concimazioni gli interventi di fertilizzazione possono essere importati dal PUA?

All'apertura del Registro delle concimazioni possono essere importati gli interventi di fertilizzazione zootecnica descritti nel PUA (se presente) per l'annualità corrispondente. In mancanza di un PUA, l'inserimento delle fertilizzazioni zootecniche dovrà essere effettuato manualmente previa indicazione delle colture presenti. Per ogni intervento si dovrà individuare un periodo di spargimento non superiore a 15 giorni.

5.2.4 Il Registro delle concimazioni deve essere firmato e inviato alla Provincia?

No, una volta compilato e confermato, è necessario stamparlo e conservarlo in azienda.

5.2.5 Un'impresa può compilare il Registro delle concimazioni cartaceo?

Il Registro può essere compilato in forma cartacea, seguendo le istruzioni contenute negli allegati A e B del decreto n. 30 del 20 marzo 2013, salvo i casi in cui il medesimo decreto ne preveda la compilazione esclusivamente su supporto informatico (Deroga Nitrati, adesione alle misure PSR). In conformità a quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, nel caso di compilazione di un Registro delle concimazioni cartaceo, questo deve essere fatto pervenire alla Provincia di competenza al momento del rinnovo quinquennale della Comunicazione per lo spandimento degli effluenti di allevamento, qualora la ditta sia tenuta a questo adempimento.

5.2.6 Al punto 2b dell'allegato B al decreto n. 30 del 20 marzo 2013 la cartografia CTR 1:10.000 è individuata come supporto utile per l'identificazione delle superfici oggetto delle applicazioni di fertilizzanti azotati. La cartografia in oggetto deve essere prodotta solo nel caso in cui non si usi l'applicativo della Regione Veneto?

La compilazione del Registro delle concimazioni con l'ausilio del software regionale permette l'importazione delle colture dal Piano di Utilizzo o dal PUA, se presente. In questo caso non è necessario allegare documentazione cartacea/informatica per l'individuazione delle superfici su base cartografica. Per contro, la compilazione di un Registro delle concimazioni per mezzo di un supporto alternativo al software regionale non permette un controllo preventivo delle superfici: per questo motivo è richiesta la presenza di un supporto cartografico che permetta di identificare le superfici oggetto di spandimento. L'utilizzo di rappresentazioni cartografiche tramite CTR 1:10.000 è individuata come "eventuale", pertanto possono essere utilizzati allo scopo anche estratti di mappa catastale.

5.2.7 Le "schede di sicurezza" dei prodotti usati per le concimazioni vanno allegate al Registro delle concimazioni?

Null'altro deve essere allegato al Registro delle concimazioni informatico. Nel caso di compilazione su supporto cartaceo vale quanto riportato alla domanda 5.2.6.

5.3 Aggiornamento del Registro delle concimazioni

5.3.1 Nel caso di mutamenti aziendali (es. variazione nella consistenza zootecnica, vendita letame), come ci si deve comportare ai fini della compilazione del Registro delle concimazioni?

E' necessario un aggiornamento della Comunicazione e dell'eventuale PUA. Nel caso di un Registro informatico già aperto, il software evidenzierà che sono state apportate delle variazioni in Comunicazione e/o nel PUA e permetterà, se necessario, un aggiornamento del Registro stesso.

5.4 Aree Omogenee

5.4.1 Qual è il significato delle Aree Omogenee che riportano l'indicazione (SOLO CONC. CHIMICA)?

Il Registro propone tutte le superfici presenti in Comunicazione, anche quelle che non erano state individuate come utilizzate per la distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici. Tali superfici costituiranno delle aree omogenee a se stanti in quanto su tali terreni sarà possibile la sola concimazione chimica.

5.4.2 Qual è il significato della segnalazione: “I dati relativi alle colture per l’Area Omogenea (...) SOLO CONC. CHIMICA risultano non inseriti”?

In tal caso è necessario descrivere le colture per l’area indicata che saranno oggetto solo di concimazione chimica. In questa area omogenea andranno comunque anche indicate le superfici che non saranno oggetto di nessun intervento di concimazione: tali superfici saranno denominate “altra SAU” (Gruppo) e “Superfici su cui non è possibile la concimazione (tare, fabbricati)” (Descrizione Coltura) nel caso di tare/fabbricati o “altra SAU” (Gruppo) e “Superfici non concimate” (Descrizione Coltura) nel caso di terreni agricoli non interessati da fertilizzazioni. Anche nelle sottoaree definite come “altra SAU” è necessario associare le particelle corrispondenti.

5.4.3 Qual è il significato della segnalazione: “La superficie dell’Area Omogenea (...) è superiore della somma delle superfici coltivate”?

La segnalazione evidenzia che la somma delle singole superfici delle colture indicate nell’Area Omogenea è inferiore alla superficie individuata dal sistema per la medesima Area Omogenea. Perciò è necessario aumentare la superficie delle colture (Sottoaree) per arrivare alla stessa superficie dell’Area Omogenea. Potrebbe emergere la necessità di aggiungere una sottoarea corrispondente a tare, fabbricati o superfici su cui non è stata effettuata la concimazione.

5.4.4 Qual è il significato della segnalazione: “La superficie dell’Area Omogenea (...) è inferiore della somma delle superfici coltivate”?

La segnalazione evidenzia che è necessario rivedere le superfici delle colture inserite: sommate tra loro superano la superficie totale dell’Area Omogenea, quindi andrà ridotta la superficie di una o più colture. In alternativa, verificare se la segnalazione deriva da superfici in affitto scadute.

5.5 Sottoaree

Le Sottoaree sono modificabili anche se presenti interventi di concimazione. Se per la sottoarea si modifica il codice coltura e/o la superficie, gli interventi di concimazione ad essa collegati, non più coerenti, saranno invalidati. L’utente dovrà quindi correggere gli interventi effettuando le opportune modifiche utilizzando la funzionalità già presente nell’applicativo.

Per le Sottoaree individuate nei registri dei concedenti e degli utilizzatori di terreni in asservimento non è obbligatoria la corrispondenza tra la superficie dichiarata dal concedente i terreni in asservimento (nel seguito concedente), e quella dichiarata da chi li utilizza per lo spandimento del concime zootecnico (nel seguito utilizzatore).

Nel caso in cui non ritenga corretti i dati immessi dall’utilizzatore, il concedente potrà modificarli anche definendo, all’interno della stessa Area Omogenea, una sottoarea diversa sulla quale indicare i propri interventi. Possono verificarsi i seguenti casi:

- a) Se la sottoarea determinata sulla base della Comunicazione dell’utilizzatore corrisponde per coltura ma non per superficie, il concedente può intervenire rifiutando la sottoarea escludendola così dal proprio Registro senza che venga modificata la sottoarea presente nel Registro dell’utilizzatore. A questo punto inserisce una nuova sottoarea con identica coltura specificandone la superficie.
- b) Se la coltura indicata nella sottoarea non è per nulla corrispondente, è sufficiente rifiutare la sottoarea.

L’utilizzatore, quando accede al proprio Registro visualizza, nell’Area Omogenea corrispondente a quella del concedente, oltre a quelle da lui in precedenza definite e ancora modificabili, anche le Sottoaree non modificabili come definite dal concedente stesso. L’utilizzatore può quindi adeguare

le proprie Sottoaree a quelle indicate dal concedente purché il proprio Registro delle concimazioni non sia già stato confermato.

5.6 Associazione delle particelle alle colture

5.6.1 Qual è il significato della segnalazione: “Non sono state indicate tutte le Particelle utilizzate per l’Area Omogenea (...)”?

La segnalazione indica che ci sono delle particelle che non sono state associate ad una o più colture. E’ necessario pertanto verificare quale o quali colture ricadono in quella particella e procedere all’associazione tra particella e sottoarea (coltura) corrispondente.

5.6.2 Qual è la procedura da seguire per l’associazione delle particelle alle colture?

La procedura descritta nel punto 4.4.2 per il PUA si applica anche per il Registro.

5.6.3 Due o più Sottoaree possono essere associate alla medesima particella?

La procedura descritta nel punto 4.4.3 per il PUA si applica anche per il Registro.

5.6.4 Qual è la procedura da seguire per confermare le particelle associate alle colture?

Dopo aver provveduto ad associare le particelle alle colture, dal quadro “Aree Omogenee” cliccare sul tasto “Conferma particelle associate”; questo tasto compare ogni qual volta si interviene sulle particelle, modificando le loro associazioni con le colture.

5.7 Interventi di fertilizzazione

5.7.1 La ditta in obbligo di compilazione del Registro, che ha utilizzato reflui zootecnici (senza obbligo di Comunicazione e PUA), nel Registro deve dare evidenza della concimazione organica?

Le Aziende in obbligo di Registro – con o senza PUA – devono comunque provvedere alla registrazione di tutte le concimazioni azotate.

5.7.2 Il decreto n. 30 del 20 marzo 2013 prevede l’obbligo di registrare le distribuzioni di fertilizzanti azotati. Quelli contenenti solo fosforo e/o potassio possono essere omissi?

Sì, il decreto n. 30 del 20 marzo 2013 stabilisce l’obbligo della registrazione solo dei “*fertilizzanti azotati (...) indipendentemente dal tipo di fertilizzante azotato impiegato*”. Le informazioni sul contenuto di fosforo sono obbligatorie solo per le Aziende che decidono di beneficiare della “Deroga Nitrati” (l’annotazione del potassio invece non è obbligatoria).

5.7.3 L’impresa può descrivere concimazioni chimiche in aree gestite in asservimento?

Nelle superfici che ha acquisito in asservimento, l’utente può descrivere solamente le fertilizzazioni zootecniche effettuate con gli spandimenti. Se il concedente è in obbligo di compilazione del Registro dovrà inserire le concimazioni chimiche che ha effettuato. Le informazioni relative alle fertilizzazioni zootecniche effettuate dalla ditta utilizzatrice devono essere comunicate tempestivamente al conduttore delle superfici (concedente) e registrate nel software entro il 30 novembre dell’anno solare a cui si riferiscono le fertilizzazioni medesime. Se l’impresa concedente i terreni in assenso è in obbligo di compilazione del Registro, potrà visualizzare – tra le

proprie Aree Omogenee definite come “concesse in asservimento a...” – le stesse aree della ditta utilizzatrice, dove risultano invece “in asservimento”: in tal modo, il concedente ritroverà le concimazioni zootecniche inserite dalla ditta utilizzatrice.

5.7.4 Qual è la funzione del tasto “consolida” e “conferma” nel Registro delle concimazioni?

La funzione “consolida” permette di salvare gli interventi di fertilizzazione evitando così di modificare per errore dati già inseriti, a patto che le concimazioni inserite fino a quel momento siano coerenti (non devono esserci segnalazioni bloccanti del sistema). Un Registro consolidato è ancora in fase di stesura, perciò si potrà proseguirne la redazione in un secondo momento.

Per poter rendere modificabili gli interventi preventivamente “consolidati”, cliccare nuovamente su “consolida” nella pagina iniziale del Registro e selezionare il flag “Annulla ultimo consolidamento interventi di concimazione effettuato il...”. Dopo aver cliccato su “Procedi” e “Indietro”, sarà possibile effettuare le modifiche desiderate.

Il Registro delle concimazioni, una volta confermato, non potrà più essere rimesso in stesura dal tecnico compilatore, tuttavia sarà sufficiente l’invio di una e-mail al referente regionale con esplicita richiesta di “riapertura” del Registro.

5.7.5 Come si calcola la quantità di concime chimico apportabile per rispettare il MAS della coltura?

Consideriamo il caso della coltura Mais con MAS = 280 kg/ha di N efficiente. Poiché l’efficienza dell’azoto apportato mediante concimi chimici è pari a 1, per calcolare la quantità massima di concime apportabile è necessario conoscerne il titolo. Nel caso dell’urea (titolo in N pari al 46%), la quantità massima di concime commerciale consentita è pari a 608,7 kg ($280/0,46 = 608,7$ kg).

5.7.6 Qual è il significato della segnalazione: “Azoto MAS [coltura], relativo all’area (...) è superiore al valore consentito [valore]”?

La segnalazione di superamento del valore MAS obbliga a diminuire la quantità di azoto distribuita sulla coltura nell’Area Omogenea indicata. Il Registro con tale segnalazione non può essere confermato.

5.7.7 Nel compilare un Registro di un’impresa con PUA che ha anche terreno in zona ordinaria, l’applicativo limita la concimazione chimica azotata con riferimento al MAS anche in zona ordinaria.

Con l’introduzione del “II° Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati”, il MAS deve essere rispettato per tutte le superfici presenti nel PUA, sia in zona vulnerabile sia in zona ordinaria. In assenza del PUA, nelle zone ordinarie si deve comunque rispettare il limite per ciascuna coltura riportato nella Tabella 1 del decreto 19 aprile 1999 (Codice di Buona Pratica Agricola).

5.7.8 In corrispondenza di un intervento di concimazione, il Registro, nella casella “N (kg/ha)”, restituisce un quantitativo distribuibile di azoto zootecnico pari a 480 kg/ha quando il limite è 170 kg/ha. Perché il sistema non blocca l’inserimento del dato?

La verifica del rispetto della quantità massima di azoto zootecnico distribuita per ettaro è effettuata dal sistema a livello di media aziendale, ricadente nello stesso tipo di zona (ZVN ovvero ZO) e non a livello di Sottoarea. Per tale motivo, è possibile apportare nella singola Sottoarea un quantitativo superiore a quello ammesso; per la singola Sottoarea, invece, il software verifica il rispetto del MAS.

5.7.9 Il Registro delle concimazioni permette di inserire il contenuto di azoto del digestato nella casella “azoto dichiarato”, però poi riprende automaticamente le quantità di azoto presenti nel PUA. Come si possono inserire i valori reali desunti dalle analisi chimiche?

Bisogna inserire il valore di “azoto dichiarato” in corrispondenza della riga che riporta a sinistra il Comune interessato dallo spandimento, per poi salvare la pagina senza preventivamente cliccare su “Calcola”, altrimenti il valore dell’azoto viene ricalcolato dal sistema sulla base dei dati inseriti nel PUA. In questo modo si potrà inserire il dato corrispondente alle informazioni presenti nelle analisi chimiche del digestato.

5.7.10 Aprendo la singola scheda dell’intervento di fertilizzazione, nel caso in cui la sottoarea sia costituita da terreni in conduzione o in asservimento presenti in più comuni, il Registro attribuisce l’intera superficie solo agli appezzamenti ubicati nel primo Comune.

Nel caso di più Comuni, la superficie è attribuita automaticamente dal sistema agli appezzamenti ubicati nel primo Comune della lista. La successiva individuazione delle superfici nei diversi Comuni sulle quali è avvenuta la fertilizzazione è a carico dell’utente.

5.7.11 L’intervento mediante concime fogliare deve essere riportato nel Registro delle concimazioni?

Anche i concimi fogliari devono essere individuati nel Registro delle concimazioni in quanto una parte del prodotto giunge comunque al suolo.

5.7.12 Qual è il contenuto in azoto delle fecce e delle vinacce? Le acque reflue di cantina, le fecce e le vinacce che indice di efficienza hanno?

Per fecce e vinacce le stesse aziende che le producono fanno riferimento a delle analisi chimiche, propedeutiche all’annotazione del contenuto in azoto nella Comunicazione per acque reflue e/o digestato da biomasse vegetali. Acque reflue di cantina, fecce e vinacce sono assimilate ai concimi di sintesi e quindi l’efficienza è pari al 100%.

5.7.13 Qual è l’efficienza dei concimi organo-minerali ed organici (ad esempio ACV – ammendante compostato verde)?

Nel caso dell’utilizzo di concimi organici od organo-minerali, l’efficienza da considerare è pari a 1 (100%). Tuttavia, se effluenti di allevamento hanno concorso alla formazione del concime, al prodotto ottenuto si attribuisce l’efficienza corrispondente a quella dell’effluente utilizzato.

6. Impianti per la produzione di biogas

6.1 Adempimenti amministrativi

6.1.1 Una ditta gestisce un impianto a biogas alimentato con sola biomassa vegetale. La stessa ditta cede parte del digestato vegetale prodotto ad un’altra azienda. Quali sono gli adempimenti relativamente a Comunicazione, PUA e Registro?

La ditta che ha acquistato il digestato vegetale e che intende utilizzarlo come ammendante, deve compilare una Comunicazione acque reflue e/o digestato da biomasse vegetali (per la quale non è previsto il PUA).

Il digestato da sole biomasse vegetali non deve sottostare tuttavia ai limiti di 170/340 kg/ha di azoto annui come invece devono gli apporti di azoto provenienti da effluenti animali.

Per la compilazione del Registro delle concimazioni valgono i criteri indicati nella Tabella 1 dell'Allegato A al decreto 20 marzo 2013, n. 30.

L'impresa che cede il digestato deve stipulare un "accordo-tipo per la fornitura di biomassa", con gli elementi riportati all'allegato A alla DGR n. 1349/2011.

6.1.2 Una ditta possiede un impianto di trattamento dalla cui attività è prodotto del digestato misto. Quali sono gli adempimenti relativamente a Comunicazione, PUA e Registro?

La ditta che produce digestato misto deve compilare una "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici"; in particolare, se l'effluente zootecnico viene acquisito da terzi, si dovrà innanzitutto compilare il quadro "Effluenti acquisiti". Successivamente si dovrà descrivere il processo di trattamento (materiali in entrata e in uscita) nel quadro "Trattamenti eseguiti", avendo cura di distinguere nel materiale in uscita la quantità di azoto di origine zootecnica dalla quantità di azoto "vegetale" derivante dal processo di trattamento (Azoto assimilato fertilizzante di sintesi).

Successivamente, nel PUA, dovranno essere descritti gli interventi di fertilizzazione afferenti alla sola componente zootecnica; la parte di azoto chimico o da biomassa vegetale (quest'ultima calcolata per la sola quota efficiente) sarà da conteggiare nell'ambito dell'azoto che concorre al raggiungimento del limite MAS.

Nel Registro delle concimazioni dovranno invece essere descritte le fertilizzazioni che apportano l'azoto contenuto nella componente vegetale, attribuendo la stessa efficienza attribuita alla frazione zootecnica distribuita con il digestato.

6.1.3 Quali sono gli obblighi per il titolare di un impianto di trattamento che aggiunge al materiale in entrata della melassa precedentemente acquistata?

Il titolare dell'impianto, per la melassa acquistata, deve stipulare il contratto di fornitura di biomassa (allegato A alla Dgr n. 1349 del 3 agosto 2011), deve indicare in Comunicazione, al quadro G, le matrici in entrata all'impianto di trattamento, deve compilare il Registro di conferimento e rilascio (allegato C1 alla Dgr n. 2439 del 7/8/2007), nonché eseguire analisi chimiche trimestrali del contenuto in azoto delle frazioni in uscita dall'impianto.

6.2 Registro di conferimento e rilascio

6.2.1 Nel caso di Aziende con impianto a biogas, il Registro di conferimento e rilascio può sostituire il Registro delle concimazioni per fornire alle Aziende agricole concedenti terreni in asservimento documentazione sulle concimazioni eseguite?

No, in quanto il Registro di conferimento e rilascio evidenzia solamente la movimentazione dell'azoto in entrata e uscita dall'impianto e non permette di indicare l'applicazione dei concimi azotati al terreno.

6.2.2 Una ditta con un impianto di trattamento deve necessariamente compilare il "Documento di Rilascio" (allegato C2 alla Dgr n. 2439 del 7/8/2007) per distribuire il digestato?

In questo caso è sufficiente che al seguito del mezzo, tramite il quale avviene la distribuzione del digestato, sia presente un "Documento di Trasporto", a patto che ci sia una Comunicazione di spandimento attiva per il titolare dell'impianto stesso.

6.2.3 Il Registro di conferimento e rilascio deve essere vidimato prima di iniziarne la compilazione?

No, sul Registro di conferimento e rilascio è sufficiente apporvi timbro e firma del rappresentante legale della ditta.

6.2.4 Nel frontespizio del Registro di conferimento e rilascio, al punto 4 “Registrazione N.”, cosa deve essere indicato?

Per la “Registrazione”, è in fase di allestimento, ad opera della Direzione Energia, un catasto degli impianti che producono energie rinnovabili (o alternative). Quando sarà attivo detto catasto, si dovrà indicare il numero di iscrizione. Nel frattempo, è opportuno indicare la data di inizio attività dell’impianto.

6.2.5 Nel Registro di conferimento e rilascio deve essere compilata una pagina per ogni conferimento (o rilascio) della giornata? Se ci sono più conferimenti (o rilasci) in un giorno, si compila una nuova pagina?

Deve essere compilata una pagina per ogni conferimento, se sono effettuati più conferimenti in un giorno può essere effettuata una sola registrazione di conferimento. Ogni pagina è però riferita ad un solo soggetto conferente e ad una singola tipologia di matrice inviata al trattamento. Alla voce “*Rif. operazioni di conferimento/rilascio n....*” della Sezione 1, deve essere indicato il numero di operazioni di conferimento (riferite al soggetto conferente e alla matrice), mentre il totale del materiale conferito è indicato in Sezione 3, con i relativi dati complessivi.

6.2.6 Se nello stesso giorno un soggetto conferisce della melassa e un altro invece ritira del digestato, questi soggetti vanno inseriti in pagine diverse del Registro di conferimento e rilascio?

Sì, devono essere compilate due pagine diverse.

6.2.7 Nel Registro di conferimento e rilascio, cosa indica il numero in alto a sinistra nella Sezione 1?

E’ il numero progressivo del conferimento (o rilascio) giornaliero, effettuato dai diversi soggetti che si succedono nel corso della giornata.

Esempio:

Conferimenti giornalieri (del giorno xx/xx/xxxx) 8	ore	
Tizio	1	8.00
Caio	2	9.15
Sempronio	3	10.30
Tizio	4	11.00
Sempronio	5	12.00
Augusto	6	12.50
Tizio	7	14.00
Caio	8	15.45

Il numero da indicare in alto a sinistra sarà:

1 per Tizio

2 per Caio

3 per Sempronio

4 per Augusto

...in quanto è l'ordine di successione del primo conferimento di ciascuno nel corso della giornata, anche se dal singolo conferente è stato effettuato più di un conferimento. Se invece si opta per la registrazione per ogni singolo conferimento, il numero in questione sarà il progressivo del succedersi dei conferimenti, indipendentemente dal soggetto e dalla matrice conferita.

6.2.8 Nel Registro di conferimento e rilascio, la Sezione 5 dedicata all'intermediario riguarda un eventuale terzista?

Riguarda il terzista oppure chi effettua il trasporto.

6.2.9 Nel Registro di conferimento e rilascio, alla Sezione 1, il "Documento di rilascio" consiste nel documento di trasporto?

Sì.

6.2.10 Nel Registro di conferimento e rilascio, alla Sezione 2 parte b), se la ditta produttrice di biogas distribuisce il digestato su terreni in assenso, deve essere selezionata la casella "utilizzo agronomica diretta" o "cessione a terzi"?

Si deve selezionare la casella "utilizzo agronomica diretta".

7. Stampe PDF

7.1 Cliccando su "PUA stampabile" il sistema visualizza una pagina vuota, non aprendo il file PDF corrispondente.

È necessario provvedere alla pulizia dei "cache" di Internet, eliminando file temporanei, cookie, cronologia e dati dei moduli. Nel caso in cui ancora non sia possibile stampare il documento, si consiglia di cambiare il browser per l'accesso a Internet.

7.2 Non è possibile visualizzare il PDF che si dovrebbe aprire cliccando sull'icona della stampante quando – in modello unico – si richiama il soggetto concedente gli assenti per la loro visualizzazione. Non appena si clicca sul simbolo della stampante posto al centro della pagina di sintesi del soggetto anagrafico compare la seguente segnalazione: "An error occurred: Report Error: [301] You use a license key for a different IP address. i-net Crystal-Clear(TM) can be licensed at <http://www.inetsoftware.de/English/Order/default.htm>".

In questo caso è necessario aprire un ticket inviando una e-mail all'indirizzo call.center@regione.veneto.it